

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1996

**concernente l'immissione in commercio di cicoria maschio sterile (*Cichorium intybus* L.) geneticamente modificata con tolleranza parziale all'erbicida glufosinato-ammonio, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/424/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, con gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE, è stata istituita una procedura comunitaria che consente all'autorità competente di uno Stato membro di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati;

considerando che alle autorità competenti di uno Stato membro (i Paesi Bassi) è stata presentata una notifica relativa all'immissione in commercio di un tale prodotto;

considerando che l'autorità competente dei Paesi Bassi ha in seguito inviato il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole; che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni al fascicolo in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, la Commissione è tenuta a prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE;

considerando che la Commissione, dopo aver esaminato le obiezioni sollevate alla luce del campo di applicazione della direttiva 90/220/CEE e le informazioni contenute nel fascicolo, è giunta alle seguenti conclusioni:

- non c'è motivo di ritenere che vi saranno effetti negativi dal trasporto del gene bar nelle popolazioni della cicoria selvatica, visto che un tale trasporto comporterebbe vantaggi di tipo concorrenziale o selettivo per le popolazioni selvatiche solamente se il glufosinato-ammonio fosse l'unico mezzo di intervento su tali popolazioni, mentre ne esistono altri;
- l'autorizzazione all'immissione in commercio non deve comprendere il suo utilizzo per l'alimentazione umana o animale dal momento che la notifica presentata non riguarda questi aspetti;
- non vi sono motivi di sicurezza che giustifichino l'indicazione, sull'etichetta, che il prodotto è stato ottenuto con tecniche di modificazione genetica;
- dal momento che 50 % dei semi ibridi presentano una tolleranza all'erbicida, l'etichetta dovrebbe indicare che il prodotto può presentare una certa tolleranza al glufosinato-ammonio, in modo che gli agricoltori siano consapevoli che le piante spontanee non sono ricettive nei confronti del glufosinato-ammonio;

considerando che l'autorizzazione di erbicidi chimici applicati alle piante e la valutazione dell'impatto della loro utilizzazione sulla salute umana e sull'ambiente sono disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del

<sup>(1)</sup> GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20.

15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/12/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, e non dalla direttiva 90/220/CEE;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6 e l'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 90/220/CEE prevedono misure di tutela supplementari qualora siano disponibili nuove informazioni sui rischi connessi con il prodotto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Fatte salve le altre disposizioni legislative comunitarie e conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, le autorità dei Paesi Bassi autorizzano l'immissione in commercio del seguente prodotto, notificato dalla Bejo-Zaden BV (rif. C/NL/94/25), conformemente all'articolo 13 della direttiva 90/220/CEE.

Il prodotto consiste di semi e piante derivati da linee di cicoria (*Cichorium intybus* L. subspecies *radicchio rosso*) (RM3-3, RM3-4 e RM3-6), trasformate con l'impiego di ti-plasmide disattivato di *Agrobacterium tumefaciens* disattivato contenente tra gli estremi del T-DNA quanto segue:

i) il gene barnase di *Bacillus amyloliquefaciens* (una ribonucleasi) sottoposto alla regolazione del promotore PTA29 di *Nicotiana tabacum* e del terminatore del gene nopalina sintasi di *Agrobacterium tumefaciens*;

ii) il gene bar di *Streptomyces hygroscopicus* (una fosfotricinacetiltransferasi), sottoposto alla regolazione del promotore PSsuAra-tp di *Arabidopsis thaliana* e del terminatore del gene 7 TL-DNA di *Agrobacterium tumefaciens*;

iii) il gene neo di *Escherichia coli* (una neomicina-fosfo-transferasi II), sottoposto alla regolazione del promotore del gene nopalina sintasi di *Agrobacterium tumefaciens* e del terminatore del gene octapina sintasi di *Agrobacterium tumefaciens*.

2. La presente autorizzazione si applica a tutta la discendenza derivata da incroci di questo prodotto con qualsiasi cicoria prodotta in maniera tradizionale.

3. La presente autorizzazione comprende l'uso del prodotto a scopi riproduttivi.

4. Fatte salve le etichettature previste da altre normative comunitarie, l'etichetta di ciascun imballaggio di semi deve indicare che il prodotto:

- deve essere utilizzato solo a scopi riproduttivi;
- manifesta un'aumentata tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1996.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 20.